



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 18 febbraio 2021*

*composta dai magistrati:*

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario, relatore
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Fedor Melatti;

### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Urbana (PD), ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Il controllo in merito alla situazione finanziaria del Comune di Urbana sul Rendiconto 2017, sul Bilancio di Previsione 2018-2020 e sul Rendiconto 2018 ha richiesto uno specifico approfondimento istruttorio (nota prot. n. 5898 del 7.12.2020), riscontrato dal Sindaco e dall'organo di revisione con nota a firma congiunta prot. n. 6191 del 18.12.2020.

Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

### **EQUILIBRI DI BILANCIO**

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011. A rendiconto si registrano i seguenti equilibri:

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	99.904,82	113.448,71
Equilibrio di parte capitale	-20.079,85	-24.540,70
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	79.824,97	88.908,01

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto del saldo del FPV di entrata e di spesa, sia in parte corrente che in parte capitale, nondimeno in considerazione delle partite finanziarie.

Si prende atto che non è stato applicato avanzo.

L'Ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	0,00	109.293,69
Residui attivi	717.224,03	582.217,43
Residui passivi	597.357,13	562.958,71
FPV <sub>s</sub> - parte corrente	71.993,37	22.307,26
FPV <sub>S</sub> - parte capitale	18.438,14	6.650,00
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>29.435,39</b>	<b>99.595,15</b>
Totale accantonamenti	29.435,39	99.595,15
Di cui: FCDE	21.885,39	99.595,15
Totale parte vincolata	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
<b>Totale parte libera</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **CAPACITA' DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rend. 2017 Accertamenti (a)	Rend. 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rend. 2018 Accertamenti (c)	Rend. 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riacc.)	130.083,06	60.233,88	46,30%	410.847,60	213.578,05	51,98%
Tit.1 competenza	1.104.228,39	761.453,68	68,96%	945.489,62	878.053,91	92,87%
Tit.3 residui (iniziali + riacc.)	47.201,57	44.904,57	95,13%	46.576,58	44.307,84	95,13%
Tit.3 competenza	375.328,11	326.261,82	86,93%	400.072,44	322.242,16	80,55%

L'organo di revisione segnala altresì difficoltà in sede di riscossione, come deducibile anche dalla situazione di cassa.

#### **SITUAZIONE DI CASSA**

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	0,00	109.293,69
Anticipazione di tesoreria	1.296.969,80	528.285,22
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	35,96 giorni	3,53 giorni

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Nel 2017 la presenza di anticipazioni non restituite al 31 dicembre per euro 195.309,83, ha comportato il superamento del parametro deficitario n. 9 "Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti" (valore pari all'11%).

Nel 2018 non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

#### **INDEBITAMENTO**

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Debito complessivo a fine anno	1.792.101,08	1.556.277,58

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva, inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati in BDAP è avvenuta nei termini;
- il rendiconto è stato approvato nei termini per entrambi gli esercizi oggetto di analisi;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017, mentre si segnala una criticità in ordine alla sua contabilizzazione tra il FPV<sub>S</sub> corrente 2017 ed il FPV<sub>E</sub> corrente 2018;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo.
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile, anche se nel 2018 se ne riscontra un lieve disallineamento. A tal proposito nella Relazione dell'organo di Revisione al Rendiconto 2018 a pagina 16 viene attestato che *“La differenza riscontrata è pari ad euro 1.409,86 dovuta ad un doppio addebito di una posta nel modello F24ep dell'ente per il quale non si è provveduto alla conservazione del residuo attivo”*.

Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva così deliberato:

- Rendiconto 2015 e BP 2018/2018: deliberazione n. 10/2019/PRSE, con la quale erano stati rilevati:
  - 1) l'insufficiente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e omessi accantonamenti ai fondi per i contenziosi e per le perdite degli organismi partecipati considerato che il comune partecipa direttamente al Consorzio Padova Sud, quota 0,8141%, il quale presenta passività potenziali;
  - 2) l'assenza di fondi vincolati di cassa a fine esercizio;
  - 3) il ricorso all'anticipazione di tesoreria;
  - 4) irrisori importi (euro 2.192,13) delle entrate, accertamenti e riscossioni equivalenti, derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del codice della strada;
  - 5) il riconoscimento di legittimità e il finanziamento, con risorse correnti dell'esercizio, di un debito fuori bilancio pari ad euro 28.262,52, per acquisizione di beni e servizi, ex art. 194, c. 1, lett. e), del TUEL.

## **DIRITTO**

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Secondo quanto disposto dall'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il

complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Occorre evidenziare che qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno richiamate le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Urbana si rilevano i seguenti profili.

#### **Anticipazione di tesoreria- Superamento parametro di deficitarietà n. 9**

In sede istruttoria si è rilevato il ricorso all'anticipazione di tesoreria:

- nel 2017, complessivamente pari a 1.296.969,80 euro, per 335 giorni, oltre alla presenza di anticipazioni non restituite al 31 dicembre per euro 195.309,83. La mancata restituzione ha comportato poi lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 9, di cui al D.M. 18.2.2013, *“Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5%rispetto alle entrate correnti”*, (valore pari all'11%);

- nel 2018, pari a 528.285,22 euro, per 90 giorni di utilizzo, rimborsando integralmente al 31/12 le anticipazioni ricevute.

Al riguardo il Sindaco e l'organo di revisione, nella nota a firma congiunta prot. n. 6191 del 18.12.2020, hanno affermato che *“si conferma che l'anticipazione di -€ 195.309,83 relativa al 2017 è stata interamente rimborsata nel primo bimestre 2018 e la relativa regolazione contabile è avvenuta nel rispetto delle citate disposizioni Arconet. Lo sfioramento del citato parametro deficitario non ha comportato nessun impatto negativo al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio.*

*Si fa presente inoltre che, tale situazione è stata causata principalmente da tre avvenimenti di carattere straordinario:*

- la rata di ammortamento dei mutui in scadenza 31/12/2016 (pari a € 120.292,76) è stata addebitata con valuta 02/01/2017 (ricadendo il 31.12.2016 in un giorno festivo) e pertanto l'Ente nel 2017 ha registrato un ulteriore addebito nelle casse di tesoreria per ammortamento mutui oltre alle rate aventi naturale scadenza previste per 30/06/2017 e 31/12/2017;
- il mancato accredito da parte della Fondazione Cariparo di un contributo straordinario concesso per la realizzazione del "Festival delle Basse", realizzato nell'estate 2017 pari a € 50.000,00, per il quale il comune di Urbana (capofila) ha anticipato e rendicontato l'intero costo nei termini previsti con promessa di incasso entro l'esercizio. L'accredito del contributo è avvenuto soltanto il 7/03/2018;
- ritardato incasso del conguaglio fondo solidarietà 2017 pari ad € 82.145,50 concesso al comune di Urbana a seguito di richiesta puntuale di revisione al MEF su specifica contestazione e istanza di ricalcolo presentata dal responsabile finanziario dell'Ente ad agosto 2017, interamente riconosciuto e liquidato successivamente dal Ministero nel corso del primo semestre 2018.

Successivamente, l'Ente a partire dal secondo semestre del 2018, non ha più fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, pertanto non trovandosi alla data del 31.12.2018 in tale situazione (il saldo cassa era positivo di + € 109.293,69) non è stato necessario tenerne conto nella determinazione del limite per il 2019.

Con l'occasione si informa altresì che il comune di Urbana non ha fatto ricorso alle anticipazioni di cassa nel corso dell'esercizio 2019 (l'esercizio finanziario si è chiuso con un saldo positivo alla data del 31.12.2019 pari a + € 121.159,80).

Per quanto riguarda l'anno 2020 l'Ente ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione come segue:

ANTICIPAZIONE RICEVUTA		ANTICIPAZIONE RIMBORSATA		Giorni di utilizzo
Data	Importo	Data	Importo	
21/2	€ 1.053,94	24/2	€ 1.053,94	3
26/2	€ 1.724,00	27/2	€ 1.724,00	1
16/3	€ 31.900,25	tra il 17/3 ed il 25/3	€ 31.900,25	10
26/3	€ 11.470,15	27/3	€ 11.470,15	1
27/3	€ 3.905,11	30/3	€ 3.905,11	3
<b>TOTALE</b>	<b>€ 50.053,58</b>		<b>€ 50.053,58</b>	

L'utilizzo nel 2020 di tale istituto per un brevissimo periodo è dovuto al fatto che l'Ente ha preferito pagare tempestivamente i propri fornitori (già colpiti economicamente dall'emergenza covid-19) restando esposti con il proprio tesoriere anziché attendere il trasferimento della prima rata di contributi ministeriali (accreditati a fine marzo c.a.).

Alla data odierna l'Ente ha un saldo attivo di cassa pari ad € 173.733,49. Tenendo conto

*che entro la data del 31.12.2020 l'Ente dovrà pagare soltanto la rata di ammortamento mutui che ammonta ad euro 71.089,38 e che nei prossimi giorni verranno accreditati i proventi del saldo IMU (sono previsti oltre 100.000,00 euro) si può affermare con certezza che anche per l'esercizio 2020 l'Ente chiuderà con un saldo di cassa positivo”.*

Il Collegio, nel prendere atto di quanto puntualmente rappresentato dall'Ente, rammenta comunque che, ai sensi dell'art. 222 del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, può concedere allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. Tale limite è stato successivamente incrementato a cinque dodicesimi dall'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in legge n. 50/2014, da ultimo fino all'anno 2022 (cfr. art. 1, comma 555, legge n. 160/2019).

Si deve, tuttavia, rimarcare come tale forma di finanziamento, ancorché rispettosa dei predetti limiti, debba costituire un'operazione eccezionale consentita per superare momentanee deficienze di cassa e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale.

L'azione, soprattutto se reiterata nel tempo e per importi rilevanti, oltre a produrre un aggravio finanziario derivante dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo di utilizzo, costituisce il sintomo di un evidente squilibrio di bilancio, in particolare della gestione di competenza, denotando l'incapacità dell'ente di riscuotere le entrate accertate in misura ragionevolmente sufficiente a provvedere con tempestività alle proprie necessità di spesa, senza ricorrere all'indebitamento.

L'anticipazione usufruita senza soluzione di continuità viene in questo modo a trasformarsi in una forma di debito di medio termine che richiede l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

Appare, quindi, necessario che l'Amministrazione, valutate attentamente le cause che hanno determinato una costante carenza di liquidità, provveda ad attivare tutte le misure necessarie per limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, a cominciare da una pronta riscossione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio e dei residui attivi. In prospettiva si evidenzia comunque, come rappresentato dall'Ente, un miglioramento della problematica in questione, che sarà oggetto di approfondimento nel corso dei successivi controlli di questa Sezione.

### **Fondo pluriennale vincolato**

In sede istruttoria si è riscontrata la difformità tra il valore del FPV di spesa di parte corrente al 31.12.2017 (€ 71.993,37) e il valore del FPV di entrata al 1.1.2018 (€ 38.740,42).

Al riguardo l'Ente e l'organo di revisione hanno dichiarato nella citata nota a firma congiunta che *“Con l'aiuto dei tecnici sistemisti abbiamo riscontrato che la discrepanza segnalata è stata generata da un disallineamento del software causato da:*

- *Nel 2017, in fase di generazione della re-imputazione di un impegno pluriennale, il software non avvisava l'operatore che doveva eseguire anche una operazione manuale creando un nuovo impegno nell'anno n+1 altrimenti la procedura andava a*

*sommarlo al FPV<sub>s</sub> (vedasi note operative Halley causa n.02: "Il programma non permette la doppia gestione di un impegno, una parte finanziata da FPV e una parte finanziata da accertamento. E' necessario sdoppiare l'impegno e metterlo una parte finanziata da accertamento e una parte finanziata da FPV. L'impegno finanziato da FPV deve avere come anno di assunzione lo stesso anno in cui si sta effettuando la variazione di esigibilità. Stesso discorso vale per i sub impegni. Per eliminarli è necessario prima portare in economia i sub impegni spostando tutto nell'impegno padre e poi sdoppiare l'impegno originale");*

- *la softwarehouse, tra le migliorie riportate negli aggiornamenti successivi, ha inizialmente inserito nel 2018 un messaggio di alert all'operatore che, oltre a impedire l'operazione, lo avvisava che doveva intervenire manualmente con l'operazione sopra citata;*
- *successivamente, a decorrere dal 2019, la procedura esegue tale operazione in automatico, quindi viene completamente escluso ogni altra possibilità di errore.*

*Dunque, come anche del resto da voi evidenziato, questo ha comportato l'approvazione di un prospetto non corretto del risultato di amministrazione, il quale saldo sarebbe stato comunque più favorevole per l'Ente. Tuttavia questo errore non ha comportato riflessi negativi sul permanere degli equilibri di bilancio di entrambe le annualità poiché l'avanzo di amministrazione non è stato utilizzato e l'FPV<sub>s</sub> riportato in entrata 2018 è quello corretto [...]L'Amministrazione si impegna a comunicare tale disallineamento al CC in occasione dell'approvazione del rendiconto 2020, allegando un prospetto di riconciliazione o dandone atto nelle relazioni allegare al bilancio dei dati corretti nelle rispettive annualità”.*

Il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota, raccomanda comunque la pedissequa osservanza di quanto disposto dall'Allegato 4/1, punto 13.2.1, al D.lgs. n. 118/2011 (rubricato “La gestione delle entrate”), secondo cui “*il prospetto relativo alla gestione delle entrate indica, preliminarmente, con riferimento all'esercizio di competenza:*

*a) il fondo pluriennale vincolato per spese correnti che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese correnti risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente;*

*b) il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale che deve corrispondere al fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale risultante dal conto del bilancio, parte spese, dell'esercizio precedente”.*

### **Tempestività dei pagamenti**

Si rileva dalla Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale che l'indicatore di cui al DPCM del 22 settembre 2014 nel 2017 è stato pari a 35.96, mentre nel 2018 lo stesso è stato pari a 3.53.

Al riguardo l'Ente e l'organo di revisione, nella citata nota a firma congiunta, hanno affermato che “*l'Ente prende atto delle considerazioni fatte dalla Corte, e precisa che pur non avendo approvato formalmente un piano specifico contenente le azioni da adottare*

per il rispetto della tempestività dei pagamenti, (se non dei richiami sui rispettivi DUP) il Settore Finanziario dell'Ente si è adoperato garantendo un monitoraggio costante delle entrate a disposizione dell'Ente sollecitando periodicamente i propri creditori a versare quanto dovuto e cercando di ridurre progressivamente i tempi di pagamento dei propri fornitori senza far uso (nel limite del possibile) dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria.

Si fa presente inoltre che a causa del blocco assunzionale e turn-over di personale, è stato possibile sostituire il pensionamento del funzionario di ragioneria, cessato dal servizio in data 31.12.2014, soltanto con decorrenza dal 01.07.2017. Nel periodo transitorio la gestione contabile dell'Ente è stata garantita dalla preziosa ma limitata presenza in extra-time di funzionari di altri comuni (max 12 ore settimanali) che non potevano garantire un presidio costante nel pagamento di tutti i debiti commerciali cumulati nei periodi precedenti, dovendo dare priorità alle innumerevoli scadenze e incombenze dell'area economico finanziaria, personale e tributi.

Si rende altresì noto che con la stabilizzazione del personale in servizio nell'ufficio di ragioneria, anche l'indice di tempestività è migliorato. Infatti al 01.01.2017 i debiti commerciali residui ammontavano a € 170.763,85 con una media "tempi di pagamento" che nel primo trimestre era pari a  $30+60,08 = 98$  gg, poi progressivamente migliorata nel corso dell'anno portandosi al quarto trimestre con a  $-9,03$ gg, registrando un dato medio finale di  $30+35,96$ gg. La situazione del 2020 è nettamente migliorata e registra una tempestività di pagamento media anno 2020 di  $-9,43$ gg (dato estratto alla data 18/12/2020) e vede debiti commerciali residui per un totale di € 6.911,48".

Il Collegio, nel prendere atto del miglioramento dell'indice in questione nel 2020, rammenta comunque che esso deve tendere al valore pari a 0 e che qualsiasi dato superiore a tale valore-soglia comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, secondo cui "a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]".

### **Riscossione**

In sede istruttoria si è rilevato nel 2017 un modesto tasso di riscossione dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, che ha comportato il riporto al 2018 di residui attivi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria per complessivi 254.162,64 euro:

	Accertamenti	Riscossioni	% riscossione
Recupero evasione tributaria 2017	197.709,00	13.395,54	6,8%

	Residui iniz.	Da riportare	% riscossione
Rec. evasione tributaria in c/residui	118.635,37	69.849,18	41,1%

Nel 2018 la situazione è stata la seguente:

	Accertamenti	Riscossioni	% riscossione
Recupero evasione tributaria 2018	77.604,56	13.904,39	17,9%

	Residui iniz.	Da riportare	% riscossione
Rec. evasione tributaria in c/residui	254.162,64	197.269,55	22,4%

La Sezione raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione.

### **Fondo Crediti Dubbia Esigibilità**

Si osserva che già nella precedente delibera di questa Sezione n. 10/PRSE/2019 si era rilevato l'insufficiente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Nel rendiconto 2018 si assiste ad un consistente incremento del FCDE (da 21.885,39 euro nel 2017 a 99.595,15 euro nel 2018), che assorbe tutto l'avanzo maturato, azzerandolo.

A tal riguardo il Sindaco e l'organo di revisione, nella citata nota a firma congiunta, hanno affermato che *“essendo calcolato il FCDE sulla media degli incassi anni precedenti e trattandosi della prima annualità in cui veniva fatta una intensiva attività di accertamento, le poste iscritte in bilancio venivano altamente penalizzate poiché i residui attivi di tale categoria era riferita allo stanziamento dei ruoli ICI che erano stati inviati al concessionario di riscossione nel 2016, ma che per natura hanno tempi molto superiori al loro incasso rispetto l'attività ordinaria e diretta di recupero crediti eseguita dall'Ente attraverso gli accertamenti tributari.*

*Si consideri inoltre che parte dei contribuenti destinatari degli avvisi notificati nel 2017 avevano già chiesto un piano di rateizzazione pertanto non sembrava corretto accantonare ulteriori risorse a FCDE poiché gli stessi non sono stati considerati di dubbia esazione e quindi non inclusi nel calcolo.*

*Si coglie l'occasione per informare la Corte che gli incassi dei summenzionati accertamenti sono proseguiti anche nel corso dei successivi esercizi 2019 (riscosso € 44.923,60) e 2020 (solo nel periodo gennaio febbraio 2020 l'Ente è riuscito ad incassare oltre 30.000,00 - poi l'attività di sollecito, rateizzazione e recupero è stata sospesa per l'emergenza Covid-19).*

*Nel corso del 2018 come già evidenziato in più riprese in questa nota è continuata la fase di accertamento e bonifica delle banche dati IMU e TASI, tuttavia si decide di incrementare lo stanziamento del FCDE in modo sensibile rispetto l'anno precedente poiché lo stock dei crediti vantati nei confronti dei contribuenti pur essendo esigibili*

*erano riferiti a poche posizioni con cifre rilevanti. Per tali ragioni a tutela dell'Ente si è preferito destinare tutte le risorse a disposizione dell'Ente derivanti dall'Avanzo di amministrazione ad accantonamento FCDE.*

*Per quanto riguarda la natura delle entrate soggettate al fondo si specifica che lo stesso è calcolato prevalentemente sul recupero evasione tributaria in quanto le altre poste conservate come residuo attivo in bilancio erano di esazione certa e sono state incassate negli esercizi successivi”.*

Il Collegio, nel prendere atto di quanto affermato nella citata nota e del fatto che nel rendiconto 2019 l'FCDE è ulteriormente aumentato (€ 114.208,33, dati BDAP), raccomanda comunque il puntuale rispetto della disciplina normativa di cui all'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 ed all'esempio n. 5 “determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” di cui all'appendice tecnica allo stesso decreto, rammentando in particolare che “*al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:*

*a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;*

*b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.*

*Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione”.*

### **Organismi partecipati**

Si rileva che nel rendiconto 2018 si registra l'azzeramento dell'accantonamento per le perdite relative al Consorzio Padova Sud, a cui l'Ente aderisce con una quota pari a 0,7452%.

Al riguardo il Sindaco e l'organo di revisione, nella citata nota a firma congiunta, hanno affermato che “*per quanto riguarda l'eliminazione della posta relativa alle passività potenziali del Consorzio Padova Sud si precisa quanto segue:*

- *In base alle informazioni in nostro possesso risulta che attualmente la quota non inclusa nella cifra garantita dal piano di ristrutturazione corrisponde ai crediti vantati dai comuni aderenti al consorzio, per i quali gli stessi hanno accettato di posticipare l'esigibilità al termine della scadenza della concessione al fine di garantire la continuità operativa dell'Azienda;*
- *nello specifico il comune di Urbana vanta un credito nei confronti di CPS di € 9.104,00 il quale proprio per l'incertezza dell'esigibilità è stato preventivamente stralciato dalle poste di bilancio già nei rendiconti precedenti e quindi non comporta un rischio diretto di perdita;*
- *alla luce della recente documentazione trasmessa dal CPS in data 07/12/2020, ed in particolare le relazioni del collegio dei revisori che si esprimono sull'andamento della gestione 2019 e intermedio 2020 (di cui si allega copia), pur vedendo segnali incoraggianti, si prende atto della vostra osservazione e si comunica che in fase di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 abbiamo già provveduto ad*

*inserire una quota di accantonamento per 9.000,00 euro (3.000,00 ogni anno) che si aggiungono a quelli già accantonati nel rendiconto 2019 e ci si impegna in fase di rendiconto 2020 di valutare l'opportunità di accantonare una ulteriore quota a tutela di eventuali rischi su perdite potenziali del CPS prodotti nel periodo residuo di attività della concessione in essere in relazione anche dei risultati finanziari che il CPS riuscirà ad ottenere al 31.12.2020”.*

In continuità con quanto affermato nella deliberazione n. 10/2019/PRSE, la Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell'ammontare del fondo perdite società partecipate, che risulta fondamentale al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio di bilancio, e prende atto del ripristino del fondo nel rendiconto 2019.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Urbana (PD):

- rileva il ricorso all'anticipazione di tesoreria nel corso del 2017, non interamente restituita al termine dell'esercizio, nonché il superamento del parametro di deficitarietà n. 9, di cui al D.M. 18.2.2013;
- raccomanda la puntuale osservanza di quanto disposto dall'Allegato 4/1, punto 13.2.1, al D.lgs. n. 118/2011, con riferimento al fondo pluriennale vincolato;
- rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2017 e 2018 è positivo, essendo rispettivamente pari a 35,96 e 3,53;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione;
- raccomanda il puntuale rispetto della disciplina normativa di cui all'All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 ed all'esempio n. 5 “determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” di cui all'appendice tecnica allo stesso decreto;
- rileva l'assenza del fondo perdite società partecipate, relativamente all'esercizio 2018;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo ConTE, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Urbana (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 18 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Fedor Melatti

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini